

## **Avvocato - Restituzione di documenti - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 13 maggio 2024**

L'omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente

La violazione dell'art. 33 cdf (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente.

Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizione va individuato nel momento cui:

- 1) il professionista ponga fine all'omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure
- 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l'asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell'altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare;
- 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso, un "limite alternativo" alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Rivellino\), sentenza n. 196 del 13 maggio 2024](#)